



COMUNE DI VIANO

C.A.P. 42030

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

***REGOLAMENTO
SULLA
AUTOTUTELA
IN
MATERIA
TRIBUTARIA***

APPROVATO CON DELIBERA
DI CC. N. 03. DEL 16.02.1999



Art. 1

ORGANO COMPETENTE

Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione, nonché il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato, spetta al funzionario responsabile della gestione del singolo tributo, designato a norma di legge e di regolamento

Art. 2

IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO

L'Ente può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento e alla rinuncia dell'imposizione, nonché alla sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, qualora sussista l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, come per:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di agevolazioni, precedentemente negate;
- h) evidente errore materiale del contribuente.

Non si procede ad annullamento d'ufficio o rinuncia all'imposizione, né alla sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

Art. 3

PRIORITA'

Nell'attività di autotutela e' riconosciuta priorità ai casi di rilevante interesse generale e, fra questi, a quelli interessati o interessabili da vasto contenzioso

Art. 4

ADEMPIMENTI DELL'ENTE

Dell'annullamento, della rinuncia all'imposizione, della sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato, e' data comunicazione agli interessati ed all'organo giurisdizionale presso il quale eventualmente pende giudizio.



COMUNE DI VIANO

C.A.P. 42030

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Art.5 ISTANZA DI PARTE

Le eventuali richieste di annullamento, di rinuncia all'imposizione e di sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato, avanzate dagli interessati, sono dirette all'Ente, che e' tenuto, in caso di presentazione diretta presso i propri uffici a rilasciare ricevuta.

Art.6 CRITERI PER L'INIZIO O ABBANDONO DELL'ATTIVITA' CONTENZIOSA E DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

L'inizio o l'abbandono dell'attivita' contenziosa e' informato sulla base del criterio della probabilita' della soccombenza e della conseguente condanna alle spese di giudizio, tenendo conto dell'esiguita' della pretesa tributaria.

Relativamente all'attivita' amministrativa, l'inizio o l'abbandono della stessa avviene sulla scorta dei criteri di programmazione e di economicita'.

Art.7 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui la relativa delibera di approvazione diviene esecutiva.